

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente la concessione di un contributo a favore
della Società Ferrovie Regionali Ticinesi per la copertura del disavanzo
dell'esercizio 1957

(del 28 ottobre 1958)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

La Società delle Ferrovie Regionali Ticinesi in Locarno ha chiesto, in data 17 settembre 1958, all'Ufficio federale dei trasporti il versamento di un contributo per la copertura del disavanzo d'esercizio 1957. Tale richiesta trova fondamento nei decreti federali 3 ottobre 1951 e 24 settembre 1954 regolanti la concessione « di soccorsi a favore delle imprese private ferroviarie e di navigazione nel caso in cui le loro entrate non sono sufficienti a sopperire alle spese di esercizio ».

L'aiuto finanziario della Confederazione è però condizionato alla partecipazione dei Cantoni interessati. A' sensi dell'art. 1 del decreto 3 ottobre 1951 la Confederazione versa il 50 % del puro disavanzo d'esercizio (esclusi gli ammortamenti) mentre il Cantone secondo la convenzione 23 agosto 1950 / 15 gennaio 1951 è chiamato a coprire la restante quota di deficit nonchè gli ammortamenti.

Per il 1957 il disavanzo entrante in linea di conto per il sussidiamento è stato stabilito dal cennato Ufficio nel seguente modo :

disavanzo dell'esercizio ferroviario		Fr. 179.861,—
spese rinnovamento a carico del conto ammortamenti		» 17.485,—
		Fr. 197.346,—
da dedurre :		
— reddito dei fondi d'esercizio	Fr. 2.281,—	
— beneficio degli introiti dell'esercizio tramviario	» 11.765,—	
— addebitamenti non riconosciuti del conto esercizio :		
a) imposta di guerra	» 5.000,—	
b) acquisto macchine d'ufficio	» 10.116,—	» 29.762,—
disavanzo d'esercizio		Fr. 167.584,—
— quota a carico della Confederazione (50 %)		» 83.792,—
		Fr. 83.792,—
da aggiungere :		
ammortamenti sugli impianti ferroviari	Fr. 142.278,—	
ammortamenti sugli impianti tramviari	» 15.579,—	
ammortamenti sul parco autoveicoli	» 19.185,—	» 177.042,—
Disavanzo d'esercizio a carico del Cantone		Fr. 260.834,—

L'onere a carico del Cantone è in verità considerevole. Fortunatamente nei prossimi anni lo stesso subirà un notevole alleggerimento grazie alla nuova legge federale sulle ferrovie del 20 dicembre 1957 entrata in vigore con il 1. luglio 1958. Detta legge prevede infatti al suo art. 51 la corrisponsione di una indennità pari al 33 ⅓ % degli ammortamenti a titolo di compenso per gli oneri estranei all'esercizio, mentre i disavanzi anche se provocati dagli ammortamenti saranno coperti nella misura dei % dalla Confederazione (art. 60).

Per la copertura del disavanzo sopra accertato, il Cantone chiamerà in causa i Comuni interessati in ragione del 50 %.

Vi invitiamo pertanto a voler dare la Vostra approvazione all'annesso disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

Janner

Il Cons. Segr. di Stato :

Celio

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO
concernente la concessione di un contributo
a favore della Società Ferrovie Regionali Ticinesi

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 28 ottobre 1958 n. 789 del Consiglio di Stato;
visti i decreti federali 3 ottobre 1951 e 24 settembre 1954 che concedono un soccorso temporaneo a talune imprese private ferroviarie e di navigazione per mantenere l'esercizio, nonché il I. supplemento alla Convenzione 17 maggio e 23 agosto 1950 / 15 gennaio 1951 stipulata fra la Confederazione svizzera, il Cantone Ticino e le Ferrovie Regionali Ticinesi,

d e c r e t a :

Art. 1. — Il Consiglio di Stato è autorizzato a versare un contributo di franchi 260.834,— alla Società Ferrovie Regionali Ticinesi in Locarno per la copertura del disavanzo d'esercizio 1957, di cui il 50 % a carico dei Comuni interessati.

Art. 2. — Il riparto delle quote a carico dei Comuni è fatto dal Dipartimento delle finanze, tenuti in considerazione i seguenti fattori :

- a) popolazione residente;
- b) ente imponibile agli effetti dell'imposta comunale;
- c) numero dei pernottamenti e importanza turistica.

Art. 3. — Contro le decisioni del Dipartimento delle finanze è dato diritto di ricorso entro 15 giorni al Consiglio di Stato, che giudicherà definitivamente.

La decisione è equiparata alle sentenze esecutive nel senso dell'art. 80 della legge sulla esecuzione e sul fallimento e dell'art. 58 della legge cantonale di applicazione dell'8 marzo 1911.

Art. 4. — Il contributo va iscritto alle uscite effettive del Dipartimento delle finanze : Soccorso alle imprese di trasporto.

Art. 5. — Il presente decreto, non essendo di carattere obbligatorio generale, entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.